

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 487

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BONO**

Modifica dell'articolo 348 del codice penale in materia  
di esercizio abusivo di una professione

*Presentata il 5 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esercizio abusivo della professione medica e odontoiatrica ha assunto nelle recenti cronache dimensioni preoccupanti, per i danni arrecati e arrecabili alla collettività, alla quale sono fornite disinvoltamente prestazioni del tutto illegali. Si avverte pertanto la necessità di conferire all'articolo 348 del codice penale una più specifica applicazione nell'ambito dell'esercizio della professione medica. L'articolo 348 del codice penale è volto infatti alla tutela degli interessi generali a cui è legato l'esercizio di talune professioni, subordinato ad una speciale abilitazione. Per l'esercizio della professione medica l'abilitazione richiesta dallo Stato prevede, oltre al diploma di laurea in medicina o in odontoiatria, il superamento del relativo esame di Stato e l'iscrizione all'albo. È sufficiente la mancanza di uno dei tre requisiti perché trovi

immediatamente applicazione l'articolo 348 del codice penale. Negli anni, inoltre, numerose sentenze della Corte di cassazione hanno contribuito a meglio identificare il delitto di esercizio abusivo della professione medica. Basta, infatti, un solo atto professionale, anche non retribuito, o con il consenso del destinatario, per integrare la fattispecie di cui al citato articolo 348 del codice penale.

Oggi l'esercizio dell'odontoiatria da parte di odontotecnici è spesso effettuato illecitamente con il ricorso a prestanome: ossia titolari fittizi, ovviamente in possesso di diploma di laurea, che si intestano formalmente uno studio dentistico nel quale altri, non titolato, esercita l'attività, con lo scopo di dividersi gli illeciti proventi dell'attività abusiva, mentre appaiono del tutto irrisorie le sanzioni irrogate.

Con la proposta di legge in oggetto si intende, da un lato, quindi, aggravare le sanzioni previste e colpire la figura del medico, titolare fittizio dello studio che, macchiandosi del reato di offrire una copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale, sarà chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice, (oltre che di violazione delle norme del codice deontologico); mentre dall'altro si introducono una serie di ipotesi di aggravamento della pena e delle sanzioni accessorie con la dichiarata finalità di realizzare un livello più sostenuto di deterrenza, compresa la pubblicazione della sentenza di condanna.

Particolarmente significativa appare, al fine di porre argine al diffuso illecito comportamento sopra descritto, l'introduzione nell'ordinamento giuridico di un nuovo soggetto attivo del delitto, e cioè di colui che offre copertura all'abusivismo professionale. Considerato l'allarme sociale che hanno scatenato le recenti scoperte di una grande quantità di casi illeciti di abusivo esercizio dell'attività medica e odontoiatrica, insieme all'esigenza di porre in essere una forma avanzata di tutela dell'attività professionale, oltre che della salute dei cittadini, appare evidente l'urgenza di un sollecito esame e di una conseguente rapida approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 348. — (*Esercizio abusivo di una professione*). Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque presta la sua opera o i suoi titoli professionali per consentire ad altri l'esercizio abusivo di una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni e cinquecentomila.

Se dal fatto di cui ai commi primo e secondo derivano lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata qualora al reo sia prestato consenso, che si considera nullo e carpito con inganno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0003600\*